



## RISULTATI DELLA RILEVAZIONE SULLE COMMISSIONI APPLICATE DALLE BANCHE SU AFFIDAMENTI E SCOPERTI DI CONTO

### 1. Premessa

La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 ha vietato la commissione di massimo scoperto (CMS) sui conti correnti non affidati e ne ha disciplinato l'applicazione sui conti affidati, offrendo la possibilità di prevedere, in quest'ultimo caso, un corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi<sup>1</sup>. Tali interventi hanno indotto le banche a modificare le condizioni contrattuali riferite ai conti correnti affidati e agli scoperti di conto.

Nel corso degli ultimi mesi, numerose segnalazioni, provenienti dalla stampa e dalle associazioni di categoria, hanno sottolineato che l'applicazione degli oneri sostitutivi della CMS non sarebbe stata sempre in linea con la *ratio* dell'intervento legislativo. In particolare, la spesa complessiva generata da tali commissioni sarebbe risultata, in alcuni casi, superiore a quella sostenuta dalla clientela prima dell'intervento.

Per valutare i cambiamenti nelle condizioni offerte, lo scorso settembre la Banca d'Italia ha avviato una rilevazione presso il sistema bancario con l'obiettivo di: i) identificare le tipologie di spese e commissioni (diverse dagli interessi) applicate dagli intermediari, in particolare quelle introdotte in sostituzione della CMS; ii) comparare l'onerosità delle commissioni attuali con la situazione precedente le modifiche normative. Al questionario hanno risposto n. 514 banche, rappresentative dell'82 per cento dei conti correnti offerti alla clientela.

### 2. Le scelte operate dalle banche

Alla fine del 2008, prima degli interventi del legislatore, l'applicazione della CMS ricorreva molto di frequente (nell'84 per cento dei casi<sup>2</sup>) nei contratti di conto corrente accessi da famiglie e da imprese; pochissime banche, molte delle quali di dimensione molto contenuta, non prevedevano la CMS nella propria politica d'offerta.

A luglio del 2009 la situazione risultava mutata, non solo per i conti non affidati, per i quali la CMS non è più ammessa, ma anche per i conti affidati, per i quali le banche possono continuare a richiedere la CMS a determinate condizioni.

---

<sup>1</sup> L'art. 2-bis della legge n. 2 del 28 gennaio 2009, emendata dal decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 (c.d. nuovo decreto anticrisi), prevede che:

- a) sono nulle le clausole aventi a oggetto la commissione di massimo scoperto se il cliente risulti a debito per un periodo inferiore a 30 giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido;
- b) sono nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione sull'accordato indipendentemente dall'utilizzo, ovvero dalla durata di quest'ultimo, salvo che detta remunerazione sia predeterminata con patto scritto, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento e che sia oggetto di un dettagliato rendiconto periodico al cliente unitamente ai costi per l'effettivo utilizzo;
- c) l'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'affidamento (quest'ultima previsione è stata aggiunta dal d.lgs 78/2009).

<sup>2</sup> Nel testo, ove non diversamente specificato, le percentuali sono ponderate con il numero di conti correnti accessi presso l'intermediario.



2.1 - *I conti correnti non affidati* – Con riferimento ai conti correnti non affidati, per i quali la legge ha sancito la nullità della CMS, le banche hanno introdotto nuovi oneri – non sempre alternativi fra loro – al fine di compensare gli effetti economici dell'eliminazione. Tra di essi prevale la maggiorazione del tasso debitore applicato (40 per cento dei casi, tav. 1). Con minore frequenza, sono state introdotte commissioni di diversa natura (importo fisso per periodo, proporzionale al numero di operazioni effettuate, ai giorni di utilizzo o all'importo di quest'ultimo). Un numero contenuto di banche, particolarmente rappresentativo in termini di conti correnti, dichiara di applicare altre tipologie di commissioni, non classificate tra le precedenti; si tratta in genere di commissioni fisse per scaglioni di importo utilizzato, applicate per ogni giorno di utilizzo e delimitate da un valore massimo per trimestre.

Tav. 1

**Oneri sostitutivi della CMS nei conti correnti non affidati**  
(valori percentuali)

tipo commissione	quota di banche che vi ha fatto ricorso	
	valori ponderati (1)	valori non ponderati
maggiorazione del tasso debitore	40,4	46,9
importo fisso per periodo (ad es. trimestrale)	20,1	31,7
importo fisso giornaliero, per ogni giorno di utilizzo	12,8	6,0
importo fisso per ogni operazione a debito	11,1	14,6
importo proporzionale all'utilizzo	7,7	3,5
altro	65,8	15,2

(1) il numero di banche è ponderato con il n. di conti correnti accessi presso l'intermediario.

L'ampia varietà di commissioni introdotte consentirebbe al cliente di individuare la tipologia di conto corrente che più si addice alle proprie esigenze: ad esempio chi prevede di far ricorso intensamente allo scoperto di conto effettuando un elevato numero di operazioni dovrebbe privilegiare i conti che prevedono una commissione fissa trimestrale; al contrario, chi pensa di ricorrere raramente allo scoperto di conto potrebbe essere orientato verso una commissione per singole operazioni.

D'altro canto, l'ampia gamma di nuovi oneri rende più difficoltosa la comparabilità dei contratti offerti, soprattutto in assenza di adeguati strumenti a disposizione della clientela per effettuare simulazioni sulla possibile onerosità dello scoperto di conto.

2.2 - *I conti correnti affidati* – Con riferimento ai conti correnti con fido, il 63 per cento delle banche ha optato per la sostituzione della CMS con commissioni di differente natura; l'11 per cento degli intermediari – prevalentemente banche di credito cooperativo o comunque di dimensione contenuta – ha deciso di mantenere la CMS in tutti i contratti offerti; il restante 25 per cento consente al cliente di scegliere tra le due tipologie di commissione.

La sostituzione della CMS è avvenuta nella maggior parte dei casi (85 per cento) con oneri per la messa a disposizione di fondi calcolati sul fido accordato. Si registrano anche forme di remunerazione alternativa variamente denominate come anche l'applicazione congiunta della CMS e della commissione per la messa a disposizione di fondi.

### 3. L'onerosità delle nuove condizioni: il quadro aggregato

Al fine di rilevare l'onerosità delle variazioni contrattuali introdotte, è stato chiesto alle banche di calcolare il costo delle commissioni applicabili, rispettivamente prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 2/2009, sotto diverse ipotesi teoriche di utilizzo (descritte in tav. 2). In particolare, sono stati identificati 8 scenari di utilizzo per i conti correnti non affidati e 4 per i conti affidati, differenziati per l'importo del credito erogato, il numero delle



operazioni e i giorni di utilizzo. Si fa riferimento di seguito solo ai conti affidati delle imprese (tipicamente destinatarie di tale forma di finanziamento) e ai conti non affidati delle famiglie.

Tav. 2

**Scenari di utilizzo del conto, utilizzati per il calcolo delle commissioni**

Ipotesi	Tipo cliente	Tipo conto	Accordato	Numero operazioni a debito nel trimestre (*)	Importo 1° op. a debito	Importo 2° op. a debito	Importo 3° op. a debito	Giorni totali utilizzo scoperto o utilizzo	Utilizzo medio in euro (**)	Utilizzo massimo in euro
1	Famiglie	Non affidato	-	1	50			7	50	50
2		Non affidato	-	1	50			60	50	50
3		Non affidato	-	3	15	50	150	7	80	150
4		Non affidato	-	1	300			7	300	300
5		Non affidato	-	1	300			30	300	300
6		Non affidato	-	1	3,000			1	3,000	3,000
7		Non affidato	-	2	3,000	5,000		30	4,000	5,000
8		Non affidato	-	3	3,000	3,000	3,000	7	3,000	3,000
9	Imprese	Affidato, utilizzo entro il fido	10,000	2	4,000	7,000		7	5,500	7,000
10		Affidato, utilizzo entro il fido	10,000	2	4,000	7,000		60	5,500	7,000
11		Affidato, utilizzo extra-fido	10,000	1	17,000			7	17,000	17,000
12		Affidato, utilizzo extra-fido	10,000	1	17,000			60	17,000	17,000

Occorre osservare, in via preliminare, come nella presente rilevazione per entrambe le categorie di conti (affidati e non affidati) siano state considerate le sole variazioni degli oneri a carico della clientela riferite alle commissioni connesse con la presenza di un affidamento o di uno scoperto di conto. Una stima dell'effetto complessivo delle variazioni contrattuali dovrebbe considerare anche le eventuali maggiorazioni nei tassi debitori e nelle voci generali di costo, non legate all'utilizzo, la cui quantificazione esulava dalle finalità della rilevazione. Il beneficio complessivo netto per i correntisti potrebbe pertanto essere inferiore a quello stimato.

*3.1 - I conti correnti non affidati* – Le variazioni contrattuali introdotte nei conti correnti non affidati (detenuti da famiglie) da parte delle banche che in precedenza applicavano la CMS hanno comportato una diminuzione media degli oneri per commissioni del 35 per cento<sup>3</sup>, con una prevalenza dei casi di risparmio di costi per il correntista in 6 delle 8 ipotesi previste. In particolare, i maggiori risparmi (riduzione degli oneri di oltre il 70 per cento) si manifestano negli scenari n. 1, 2 e 6, nei quali l'importo della posizione debitoria è molto contenuto e/o il numero di operazioni nel trimestre è limitato.

Risparmi inferiori in termini relativi (tra il 20 per cento e il 70 per cento), anche se consistenti in valore assoluto, si osservano per le ipotesi in cui aumenta il numero delle operazioni a debito e/o dei giorni di utilizzo; in due ipotesi (n. 5 e 7) caratterizzate da un elevato numero di giorni di utilizzo dello scoperto (30 gg.) le nuove condizioni contrattuali comportano in genere un incremento dei costi. Occorre anche osservare che la diminuzione media dei costi non è interamente attribuibile all'eliminazione della CMS<sup>4</sup>, ma spesso deriva anche dalla contrazione di altre spese in forma fissa variamente denominate<sup>4</sup>.

*3.2 - I conti correnti affidati* – Dall'analisi delle condizioni applicate dalle banche che hanno scelto di eliminare la CMS sui conti correnti affidati risulta che i nuovi contratti – che prevedono l'applicazione della commissione per la messa a disposizione di fondi – comportano una diminuzione degli oneri pari, in media, al 41 per cento<sup>5</sup>, con un miglioramento delle

<sup>3</sup> Media semplice delle variazioni intervenute negli oneri in ciascuna delle ipotesi di utilizzo. Gli oneri medi di ogni ipotesi di utilizzo sono stati calcolati ponderando i dati delle singole banche con il numero di conti correnti accessi presso l'intermediario.

<sup>4</sup> In particolare, il questionario distingueva tra commissioni proporzionali all'utilizzato (di natura simile alla CMS) e commissioni non proporzionali (in somma fissa).

<sup>5</sup> Cfr. nota 3.



condizioni economiche in tutti e 4 gli scenari. In tali casi, il risparmio ascrivibile all'eliminazione della CMS è maggiore rispetto al caso dei conti non affidati. Il livello medio della nuova commissione introdotta si è attestato, nella maggior parte dei casi, sul massimo consentito dalla legge (0,5 per cento del fido accordato).

#### **4. L'analisi a livello di singola banca: i casi di peggioramento delle condizioni**

Considerando le segnalazioni delle singole banche, si osserva che in un numero non ridotto di casi il passaggio dalle vecchie alla nuove previsioni contrattuali ha prodotto un peggioramento delle condizioni per la clientela.

Ciò è vero, in particolare, per i conti non affidati delle famiglie (fig. 1): in media si registra nei diversi scenari un peggioramento delle condizioni nel 29 per cento dei casi; in uno scenario (il n. 5), contraddistinto da uno scoperto di importo contenuto (€ 300) per una durata prolungata (30 giorni), nei tre quarti dei casi si osserva un peggioramento. Nel caso dei conti affidati delle imprese i casi di peggioramento sono meno frequenti (12 per cento in media).

Le poche banche che, già a fine 2008, non applicavano la CMS<sup>6</sup> segnalano condizioni tendenzialmente stabili sui conti non affidati, mentre l'introduzione di commissioni per la messa a disposizione di fondi sui conti affidati ha determinato un incremento degli oneri mediamente nel 30 per cento dei casi (fig. 2).

#### **5. Conclusioni**

Le variazioni contrattuali introdotte dalle banche a seguito degli interventi normativi hanno comportato, in media, una diminuzione degli oneri per commissioni, sia per i conti non affidati sia, soprattutto, per i conti affidati; peraltro, in un numero non ridotto di casi il passaggio dalla vecchia alla nuova struttura commissionale ha prodotto un peggioramento delle condizioni per la clientela.

Nel complesso, i benefici netti per i correntisti potrebbero essere inferiori a quelli stimati se compensati da incrementi nei tassi d'interesse e nelle voci generali di costo del conto corrente.

Soprattutto per i conti non affidati, per i quali la legge ha sancito la nullità della commissione di massimo scoperto, la varietà di commissioni introdotte in sua sostituzione ha ridotto il grado di comparabilità del costo dello scoperto di conto.

---

<sup>6</sup> Rappresentative del 7 per cento dei conti correnti nel caso dei conti non affidati delle famiglie e del 5 per cento nel caso dei conti affidati delle imprese.

Fig. 1

**Effetto della legge 2/09 sulle condizioni delle banche che hanno eliminato la CMS**  
(valori percentuali, ponderati per il numero di conti correnti)




Fig. 2

**Effetto della legge 2/09 sulle condizioni delle banche che non applicavano la CMS**  
(valori percentuali, ponderati per il numero di conti correnti)

